

Roma, 20 febbraio 2019

Circolare n. 44/2019

Oggetto: Trasporto ferroviario – Crollo ponte Morandi – Erogazione del contributo per il mantenimento dell’operatività portuale – D.M. 24.12.2018 su G.U. n. 25 del 30.1.2019.

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stabilito le modalità e i criteri con cui dovranno essere ripartiti i 3,2 milioni di euro stanziati dopo il crollo del Ponte Morandi col Decreto Genova (art. 7 c.2-ter DL n. 109/2018 convertito in L. n.130/2018) a favore delle imprese utenti dei servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato che organizzino servizi ferroviari di navettamento, ovvero treni completi, da e verso il porto di Genova e i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure.

Ritenendo parziale l’elenco dei suddetti retroporti, Confetra è intervenuta sulla Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del MIT suggerendo di integrare il suddetto elenco, ai sensi dell’art. 7 c. 1-bis del decreto stesso, definendo un’area geografica sulla base di un raggio chilometrico di distanza dal Porto di Genova al fine di ricomprendere la maggior parte dei siti che sono collegati a esso con servizi di navetta plurigiornaliera e dunque fungono da retroporti da e verso i quali possono essere composti i treni merci.

Come è noto, la misura agevolativa consiste in un contributo che mira a compensare le maggiori spese sostenute per la nuova organizzazione del trasporto conseguente al crollo del Ponte Morandi; ha una durata di 13 mesi a partire dal 20 novembre 2018, è erogato nella misura massima di 4 euro per treno/km e non è cumulabile con altri contributi a sostegno dell’intermodalità ferroviaria.

L’Autorità di Sistema Portuale di Genova (Mar Ligure Occidentale) pubblicherà uno specifico avviso sul proprio sito internet in cui saranno comunicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo.

La stessa Autorità provvederà a erogare i contributi e a definire le modalità di monitoraggio e controllo. Qualora le domande giudicate ammissibili rendessero l’importo dei contributi da erogare superiore allo stanziamento, l’Autorità suddetta provvederà a ridurre proporzionalmente l’importo spettante a ciascun beneficiario.

Con l’auspicio che il decreto venga integrato, si fa riserva di tornare sull’argomento non appena l’ADSP pubblicherà l’avviso.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re n. [179/2018](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 25 del 30.1.2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 dicembre 2018

Attuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante:

«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, al fine di garantire l'operativita' portuale, anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti, prevede «... per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, recante: «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2017, n. 190;

Considerato che il medesimo art. 7, comma 2-ter, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Le modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni alla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire l'operativita' portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 7, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato, di cui all'art. 1, lettere g) ed h), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125.

Art. 3

Criteri di ammissibilita'

1. Il contributo puo' essere concesso a condizione che i servizi di navettamento o trasporto di treni completi, di cui all'art. 2, avvengano da/verso i retroporti individuati all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Art. 4

Ammontare e durata del contributo

1. Il contributo e' concesso nella misura massima di euro 4 per treno/chilometro ed ha una durata complessiva di tredici mesi a decorrere dalla data del 20 novembre 2018.

Art. 5

Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore ed erogatore del contributo e' l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

2. L'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet, individua i termini e le modalita' di presentazione delle domande.

3. Sulla base delle domande ritenute ammissibili, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede all'erogazione del contributo e alla definizione delle modalita' di esecuzione dei monitoraggi e dei relativi controlli.

4. Ove, sulla base delle domande ritenute ammissibili, il contributo massimo di 4 euro al km rendesse l'importo complessivo superiore agli stanziamenti, si provvede alla riduzione dell'importo spettante a ciascun beneficiario mediante riparto proporzionale.

Art. 6
Divieto di cumulo

1. Il contributo non e' cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalita' previsti da norme vigenti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale specifica nell'avviso che il beneficio non e' cumulabile con quello previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 125 del 14 luglio 2017. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli elenchi dei beneficiari del contributo di cui al predetto decreto, fermo restando il diritto di opzione da parte di questi ultimi per una delle due misure.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvedono ad adottare apposite misure di coordinamento anche mediante la stipula di un protocollo operativo per verificare l'assenza del cumulo delle misure incentivanti.

Art. 7
Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ai sensi del comma 2-quinquies, dell'art. 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nel limite di euro 800.000 per l'anno 2018 ed euro 2.400.000 per l'anno 2019.

Roma, 24 dicembre 2018

Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-120